

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3846/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1987

che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 entrerà in vigore la nomenclatura combinata delle merci istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto opportuno formulare le designazioni delle merci e i numeri della tariffa figuranti negli allegati dei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli tenendo conto dei termini della nomenclatura combinata;

considerando che, ai fini di una presentazione uniforme degli elenchi dei prodotti agricoli che possono beneficiare di restituzioni e per garantire la loro corretta applicazione, è opportuno istituire una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che in certi casi è necessaria la creazione di suddivisioni della nomenclatura combinata, rispondenti alle esigenze dell'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione; che per identificare tali suddivisioni e per agevolare il trattamento dei rispettivi dati è pertanto opportuno procedere alla creazione di codici numerici basati sui codici della nomenclatura combinata;

considerando che, ove la fissazione di una restituzione riguardi solo una parte dei prodotti contemplati nell'ambito di una sottovoce della nomenclatura combinata, è necessario indicare anche la parte della sottovoce della nomenclatura combinata per la quale non viene fissata la restituzione, allo scopo di tener fede ad una nomenclatura coerente per le restituzioni e di consentirne il trattamento computerizzato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sulla base della nomenclatura combinata è instaurata una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, di seguito denominata «nomenclatura delle restituzioni».

La nomenclatura delle restituzioni è riportata nell'allegato.

Essa contiene suddivisioni complementari a quelle indicate nella nomenclatura combinata, necessarie per la designazione delle merci subordinate al regime delle restituzioni all'esportazione, nonché i numeri di codice di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Ogni sottovoce della nomenclatura delle restituzioni comporta un codice numerico di prodotto composto di undici cifre consecutive:

- a) le prime otto cifre corrispondono ai codici numerici assegnati alle sottovoci della nomenclatura combinata;
- b) la nona, la decima e l'undicesima cifra identificano le sottovoci della nomenclatura delle restituzioni. Se una sottovoce della nomenclatura combinata non è suddivisa

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.